

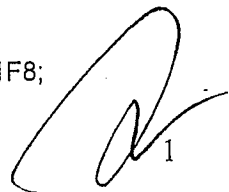
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 01 del 08 Gennaio 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola G/5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che con determina dirigenziale n.76 del 03.12.2008:
 - a) è stata indetta una procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006, per l'affidamento, per un periodo di due anni, della fornitura alle Aziende Sanitarie della Regione Campania del "Vaccino per difterite, poliomelite, tetano e pertosse con dosaggio ridotto di anatossina difterica";
 - b) si prendeva atto che il vaccino per difterite, poliomelite, tetano e pertosse con dosaggio ridotto di anatossina difterica risulta commercializzato, in regime di esclusiva, dalla ditta GlaxoSmithKline Spa e che, il fabbisogno presunto, individuato a seguito di specifica richiesta alle Aziende Sanitarie interessate è di 16.570 dosi per anno;
 - c) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo n.163/2007, il dr. Francesco Luciano, Dirigente dell'Area Gare di Soresa Spa;
- che in data 10.12.2008 è stato acquisito il Codice identificativo della gara numero 02495341F8;



1

- che con nota prot. n. U 21580 del 10.12.2008 è stata trasmessa la lettera di invito con allegati il Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e lo schema di contratto, alla ditta GlaxoSmithKline Spa, invitandola a presentare l'offerta entro il termine del 18.12.2008;

- che entro il predetto termine prescritto dalla lettera di invito è pervenuta l'offerta da parte della ditta GlaxoSmithKline Spa;

- preso atto dei verbali del 18.12.2008 (Allegato A) e del 08.01.2009 (Allegato B), con i quali si proponeva l'aggiudicazione della gara alla ditta GlaxoSmithKline Spa, offerente il prezzo €. 17,40 (euro diciassette/quaranta centesimi) oltre IVA per dose.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

1- DI PRENDERE ATTO dei verbali del 18.12.2008 e del 08.01.2009 relativi alla procedura negoziata (CIG 02495341F8), indetta con determinazione dirigenziale n.76 del 03.12.2008 per la fornitura alle Aziende Sanitarie della Regione Campania del " Vaccino per difterite, poliomelite, tetano e pertosse con dosaggio ridotto di anatosina difterica - allegati A e B al presente atto;

2- DI AGGIUDICARE la fornitura di che trattasi, alla ditta GlaxoSmithKline Spa, per l'importo di €.17,40 oltre IVA per dose, per un totale complessivo presunto biennale di €. 576.636,00 oltre IVA.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

